Cassazione penale sez. I, 11/02/2026, (ud. 11/02/2026- dep. 11/02/2026) - n. 5742

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. TONA Giovanbattista - Relatore

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

So.Fa., nato in Tunisia il (Omissis);

avverso il provvedimento del Giudice di pace di Bari del 16/01/2026;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

sentita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

sentito l'avv. Loredana Liso che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice di pace di Bari ha convalidato, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n.286/1998, il trattenimento di So.Fa. presso il C.P.R. di Bari, disposto dal Questore di Bari in data 14/01/2026, per giorni 60 a seguito di decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Prefetto di Firenze in data 15/05/2025.

2. Avverso detto provvedimento il difensore di So.Fa. ha proposto ricorso per cassazione formulando le seguenti censure:

a) nullità assoluta e insanabile del provvedimento impugnato ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen., stante la mancata emissione di un decreto di fissazione dell'udienza nella quale è stata disposta la convalida;

b) omesso esame di un fatto decisivo, con violazione dell'art. 606, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., poiché il provvedimento convalidato non costituiva trattenimento "primario" ma sostanziale ripristino di precedente trattenimento disposto e convalidato in data 16/05/2025, a seguito di decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Prefetto di Firenze in data 15/05/2025; quel trattenimento era stato successivamente prorogato, ma si era poi interrotto a seguito

dell'arresto del ricorrente per una rivolta avvenuta nel C.P.R. di Bari; il Giudice di pace aveva omesso di verificare in concreto la durata del trattenimento con ogni conseguente statuizione sulla sua legittimità;

c) la motivazione era del tutto assente o comunque puramente apparente con violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

4. All'esito dell'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.

2. Il primo motivo è inammissibile, poiché si deduce che la mancata emissione di decreto di fissazione dell'udienza di convalida avrebbe viziato irreversibilmente il provvedimento impugnato, formulando tuttavia un'eccezione non tempestivamente formulata all'udienza di convalida alla quale erano presenti sia il ricorrente sia il suo difensore di fiducia e nella quale gli stessi hanno potuto articolare le loro prerogative, senza dedurre tempestivamente di non essere stati compiutamente avvisati.

Dal che deriva che la censura non è sorretta da alcuna specifica indicazione dell'interesse pregiudicato dall'omissione della redazione di un documento integrante il decreto di fissazione né dell'interesse processuale perseguito con la formulazione della doglianza.

3. Sono fondate le altre due censure che possono essere valutate congiuntamente.

La decisione di convalida, qui impugnata, è motivata come segue: "allo stato sussistono i presupposti a causa di documenti".

Nessun riferimento specifico è contenuto né alla particolare posizione del trattenuto, né alla questione in fatto e in diritto dedotta dalla difesa.

L'odierno ricorrente ha sostenuto che il nuovo decreto di trattenimento andava valutato tenendo conto che esso seguiva ad un decreto prefettizio di espulsione risalente al 15/05/2025 e ad un primo decreto di trattenimento in data 16/05/2025; a questo decreto di trattenimento era seguita una proroga, che era stata richiesta per 90 giorni, ma che il Giudice di pace aveva ritenuto di concedere solo per 15 giorni, segnalando un difetto di riscontro dalle autorità competenti con riguardo alle ragioni per le quali all'espulsione non si poteva dare tempestiva esecuzione.

Successivamente era intervenuto l'arresto del ricorrente per reati commessi nel C.P.R. e ora il trattenimento era stato disposto a seguito della scarcerazione sempre per dare corso allo stesso decreto di espulsione risalente al 15/05/2025.

Da tale circostanza la difesa faceva discendere, per un verso, che il nuovo provvedimento andava considerato come una proroga del trattenimento interrotto dalla sopravvenuta condizione di detenzione e per altro verso, in punto di fatto, che il Giudice di pace avrebbe dovuto anche rivalutare le ragioni per le quali la precedente proroga era stata limitata a soli 15 giorni per l'assenza dei presupposti per un più lungo periodo di privazione della libertà personale.

Su questi aspetti refluenti sulla valutazione dei presupposti in fatto del disposto trattenimento il Giudice di pace non formulava alcun esplicito e tracciabile apprezzamento.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga del Giudice di pace o della Corte d'Appello (nelle ipotesi di rispettiva competenza), limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile V'iter" logico seguito dal giudice (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, Rv. 287362 - 03).

Va tenuto presente che il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata.

Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate convalide o proroghe di trattenimenti non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida del trattenimento 'primario' o della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Sez. 1 civ., n. 6064 del 28/02/2019, Z. contro M., Rv. 653101 - 01).

Orbene, alla luce della scarna e meramente enunciativa motivazione del provvedimento sopra trascritta, il Giudice di pace ha effettivamente omesso di esaminare alcuni determinanti elementi fattuali introdotti dalla difesa nel corso della udienza di convalida.

La decisione oggetto del presente ricorso, pertanto, è affetta dal vizio di omessa motivazione e non risultando nemmeno che detta risposta sia stata fornita in modo implicito non essendo sufficiente per la sua assoluta genericità il riferimento alla documentazione e ai presupposti.

4. Per le ragioni sopra illustrate il provvedimento impugnato, come sopra corretto, deve essere annullato senza rinvio, con la comunicazione della presente sentenza al Questore di Bari per gli adempimenti di sua competenza.

Infine, in caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato.

Si comunichi al Questore di Bari per gli adempimenti di competenza. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, l'11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria l'11 febbraio 2026.